

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Ottobre 2013**

**Giurisdizione. Edilizia residenziale pubblica**

**Cass., Sez. Un., ord. 9 ottobre 2013 n. 22957 - Pres. Rovelli Est. Spirito**

*In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione. Ne consegue che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione dalle leggi della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (artt. 1 e 15) e 17 febbraio 2010, n. 3 (artt. 4 e 13), non riservano all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando un diritto soggettivo.*

[Link al testo sentenza](#)

**Giurisdizione. Arbitrato**

**Cass., Sez. Un., ord. 25 ottobre 2013 n. 24153 - Pres. Rovelli Est. Segreto**

*L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.*

[Link al testo sentenza](#)

**Giurisdizione. Servizi pubblici**

**Cass., Sez. Un., sentenza 30 ottobre 2013 n. 24467 - Pres. Adamo Est. Amoroso**

*In tema di riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici, siano essi dati o meno in concessione, la controversia risarcitoria intrapresa da un utente di un servizio di istruzione professionale che ne lamenti l'avvenuta erogazione in modo non corrispondente alla prestazione in*

*riferimento alla quale aveva pagato il corrispettivo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il pregiudizio prospettato non è il riflesso dell'organizzazione del servizio stesso, ma attiene al rapporto di utenza, discutendosi, quindi, non dell'esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di comportamenti anche mediatamente riconducibili all'esercizio di tale potere tenuti da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati, bensì di danni derivanti da difettosa erogazione del servizio.*

[Link al testo sentenza](#)